

CIT S.r.l. CONFEZIONI ITALIANE TESSILI COMMERCIO INDUSTRIA TESSUTI

Concordato Preventivo dichiarato dal Tribunale di Milano con Decreto del 26.10.2023 dep.to in Cancelleria il 21.11.2023
Giudice Delegato: dott.sa Rosa GRIPPO
Curatore Fallimentare: dott. Simone ALLODI

PROCEDURA COMPETITIVA EX ART. 91 CCII
ACCORDO DI RISERVATEZZA PER LA DISMISSIONE DEL
MARCHIO BAGUTTA

Il presente Accordo di Riservatezza (di seguito, per brevità, l' "**Accordo**") è sottoscritto

tra

- **CIT S.R.L. CONFEZIONI ITALIANE TESSILI COMMERCIO INDUSTRIA TESSUTI**, con sede legale in Milano (MI – 20162), Viale Fulvio Testi n. 25, capitale sociale Euro 2.600.000,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi, Codice Fiscale e P. Iva 00858770159, R.E.A. MI-417995 in persona legale rappresentante *pro tempore*, dott. Antonio Gavazzeni (codice fiscale GVZNTN67H16A794H), nato a Bergamo il 16 giugno 1967 (di seguito anche "**CIT**"),

e

-, con sede in,
....., Codice Fiscale e Partita IVA, in persona di
....., Codice Fiscale, nato a il
..... (di seguito anche "**Parte Ricevente**"),

CIT e la Parte Ricevente, di seguito anche definite collettivamente le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**".

PREMESSO CHE

- (i) in data 19 maggio 2023, CIT ha presentato ricorso ex artt. 40 e 84 CCII avente ad oggetto una proposta di concordato in continuità diretta (la "**Proposta**") unitamente, *inter alia*, al piano concordatario (il "**Piano**") e alla relazione del professionista di cui all'art. 87, comma 3, CCII;
- (ii) la Proposta e il Piano prevedono la soddisfazione dei creditori mediante la realizzazione di flussi di cassa derivanti, oltre che dalla continuità dell'attività aziendale, anche dalla liquidazione di asset non strategici di grande valore quali: (a) il complesso immobiliare sito in Arcore (MB), alla via Felice Matteucci n. 19, composto da n. 3 corpi di fabbrica ed un terreno (l' "**Immobile**"); e (b) il marchio "Bagutta" registrato nell'intero ambito W.I.P.O. per le classi 3, 14, 20, 24, 25 e nella classe 25, in Italia e in altre importanti nazioni ove è registrato anche in formula "*stylized*" (il "**Marchio Bagutta**");
- (iii) unitamente alla Proposta e al Piano e a sostegno degli stessi, CIT ha depositato una proposta di acquisto irrevocabile del Marchio Bagutta che prevede l'acquisto del Marchio Bagutta a fronte pagamento di un corrispettivo di un corrispettivo di Euro 1 milione oltre IVA, se dovuta, al netto di ogni onere e spesa (l' "**Offerta**");

CIT S.r.l. CONFEZIONI ITALIANE TESSILI COMMERCIO INDUSTRIA TESSUTI

Concordato Preventivo dichiarato dal Tribunale di Milano con Decreto del 26.10.2023 dep.to in Cancelleria il 21.11.2023
Giudice Delegato: dott.sa Rosa GRIPPO
Curatore Fallimentare: dott. Simone ALLODI

Marchio”);

- (iv) l’Offerta Marchio (a) è condizionata al provvedimento di omologa da parte degli Organi della Procedura; (b) prevede che, anche a seguito dell’atto di trasferimento del Marchio Bagutta, CIT continuerà a poter utilizzare, in conformità a quanto previsto dall’Offerta Marchio, l’insegna “Bagutta Outlet” per il proprio store di Arcore, i prodotti contrassegnati dal Marchio Bagutta presenti nel magazzino alla data di cessione dello stesso, nonché i prodotti contrassegnati dal Marchio “Bagutta 1975”, ivi compresi quelli confezionati *ex novo* anche successivamente alla cessione del Marchio Bagutta senza alcuna previsione di *royalties* in favore del cessionario;
- (v) in ossequio al disposto di legge, CIT, poiché la Proposta è fondata, *inter alia*, sull’Offerta Immobile e sull’Offerta Marchio, ha fatto istanza affinché il Tribunale emettesse i provvedimenti di cui all’art. 91 CCII e, in ipotesi di ricezione di manifestazioni di interesse, assuma i provvedimenti di cui all’art. 91, co. 2 e 7 CCII prima della data fissata per il voto dei creditori ai sensi e per gli effetti dell’art. 91, co. 7, CCII;
- (vi) il Tribunale, con provvedimento 26 ottobre 2023, comunicato il 21 novembre 2023, nel dichiarare aperta la procedura di concordato preventivo proposta da CIT, ha disposto che dell’Offerta Marchio sia data adeguata pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti anche alternative per singoli lotti o specifici beni e/o congiunte partendo dal prezzo offerto quale base d’asta, anche con eventuale facoltà di un prezzo rateale o da corrisponderi entro un minore lasso di tempo o da versarsi immediatamente per valori attualizzati ad oggi che saranno individuati dal Commissario Giudiziale in vista della pubblicità, indicando altresì, con riferimento al Marchio Bagutta, la disponibilità a conservare per CIT sino alla completa esecuzione della proposta di concordato di CIT la possibilità di commercializzare, presso il punto vendita *outlet* di CIT contraddistinto dall’insegna “Bagutta Outlet” e dal marchio “Bagutta 1975”, i prodotti a Marchio Bagutta presenti alla data di cessione del marchio nel magazzino di CIT nonché i prodotti a marchio “Bagutta 1975” appositamente confezionati senza alcuna previsione di *royalties* in favore del cessionario;
- (vii) il Commissario Giudiziale in data 11.12.2023 ha data pubblicità all’Invito ad Offrire afferente sia il (a) “Compendio Immobiliare” di cui al presente N.D.A., sia il (b) “Marchio Bagutta” tramite inserimento sul Portale delle Vendite Pubbliche, oltre che sui siti www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistastegiudiziarie.it, www.casa.it, www.idealista.it, www.bakeca.it e www.immobiliare.it nonché sul website del Commissario Giudiziale www.allodipirali.it e sul giornale a tiratura nazionale IL SOLE 24 ORE, comunicando l’indirizzo PEC ove è disponibile la documentazione di interesse con possibilità per gli interessati, previa registrazione e sottoscrizione del presente Accordo, di accedere alle informazioni necessarie per formulare una offerta concorrente e con invito a manifestare interesse per l’acquisto così da poter avviare l’eventuale procedura competitiva per la dismissione del “Compendio Immobiliare” e del “Marchio Bagutta” (la “**Procedura**”);
- (viii) la Parte Ricevente intende valutare la possibilità di partecipare alla Procedura e dunque ha richiesto di poter ricevere le Informazioni Confidenziali (come definite sotto) relative al Marchio Bagutta;
- (ix) la messa a disposizione da parte di CIT alla Parte Ricevente di qualsivoglia Informazione Confidenziale (come
-

CIT S.r.l. CONFEZIONI ITALIANE TESSILI COMMERCIO INDUSTRIA TESSUTI

Concordato Preventivo dichiarato dal Tribunale di Milano con Decreto del 26.10.2023 dep.to in Cancelleria il 21.11.2023
Giudice Delegato: dott.sa Rosa GRIPPO
Curatore Fallimentare: dott. Simone ALLODI

sotto definita) relativa al Marchio Bagutta è disciplinata dal presente Accordo che individua i criteri, le modalità e i limiti che regoleranno l'acquisizione e l'utilizzo di dette Informazioni Confidenziali.

Le Parti concordano e sottoscrivono quanto segue.

1. Premesse e Interpretazione

- 1.1** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
- 1.2** I termini indicati con la lettera maiuscola avranno il significato di cui alla Proposta e alle Premesse, a meno che non siano espressamente definiti nel presente Accordo.
- 1.3** Nell'ambito e per le finalità del presente Accordo:
- **"Informazione Confidenziale"**: è qualsiasi informazione (che non sia già di pubblico dominio) fornita oralmente, per iscritto, in formato cartaceo, elettronico o in qualsiasi altra forma e/o supporto ottico, elettronico o magnetico o in ogni altro modo, da CIT, direttamente o indirettamente, alla Parte Ricevente. Le Informazioni Confidenziali possono includere, a mero titolo esemplificativo, dati, planimetrie, progetti, formule, elaborati tecnici, relazioni, contratti, studi, capitolati tecnici, *business plan*, processi, disegni, perizie, rappresentazioni grafiche, pareri tecnici e/o legali, registrazioni, segreti commerciali, diritti di proprietà intellettuale e qualsiasi informazione tecnica, finanziaria, commerciale relativa al Marchio Bagutta, a CIT e/o relative a terzi soggetti e comunicate da CIT in qualsiasi forma o modo alla Parte Ricevente affinché quest'ultima possa valutare la propria partecipazione o meno alla Procedura.
 - **"Rappresentante"**: ai fini del presente Accordo, qualsiasi rappresentante, agente, dipendente, amministratore e/o consulente della Parte Ricevente che abbia accesso alle Informazioni Confidenziali.

2. Obbligo di Riservatezza

- 2.1** Con la sottoscrizione del presente Accordo, la Parte Ricevente si impegna a:
- (i) mantenere, e a far sì che i propri Rappresentanti mantengano, la confidenzialità e il più stretto riserbo sulle Informazioni Confidenziali e ad applicare nei confronti delle Informazioni Confidenziali tutte quelle misure di sicurezza e diligenza che siano necessarie a garantire l'obbligo di riservatezza di cui al presente Accordo;
 - (ii) non rivelare, divulgare o comunicare a terzi (ad eccezione dei Rappresentanti della Parte Ricevente) in alcun modo o forma alcuna Informazione Confidenziale;
 - (iii) a sottoscrivere con i Rappresentanti della Parte Ricevente che avranno accesso alle Informazioni Confidenziali opportuni accordi di confidenzialità che li vincolino in termini almeno pari a quelli del presente Accordo; resta inteso che, in ogni caso, la Parte Ricevente si assume la responsabilità di qualsiasi violazione di doveri di riservatezza da parte dei Rappresentanti o comunque di qualsiasi persona che,
-

CIT S.r.l. CONFEZIONI ITALIANE TESSILI COMMERCIO INDUSTRIA TESSUTI

Concordato Preventivo dichiarato dal Tribunale di Milano con Decreto del 26.10.2023 dep.to in Cancelleria il 21.11.2023

Giudice Delegato: dott.sa Rosa GRIPPO

Curatore Fallimentare: dott. Simone ALLODI

direttamente o indirettamente per il tramite della Parte Ricevente o dei suoi Rappresentati, abbia avuto accesso alle Informazioni Confidenziali;

- (iv) a non utilizzare le Informazioni Confidenziali se non agli stretti fini necessari alla valutazione di una sua partecipazione o meno alla Procedura;
- (v) non rendere pubbliche o comunque accessibili, con qualsiasi mezzo, le Informazioni Confidenziali, salvo consenso scritto dato CIT;
- (vi) non utilizzare le Informazioni Confidenziali in modo che possano danneggiare o causare perdite o danni a CIT, e/o ai terzi soggetti a cui eventualmente tali Informazioni Confidenziali si riferiscano.

2.2 L'obbligo di riservatezza non si applica:

- (i) alle informazioni che al momento della loro divulgazione siano, o successivamente diventino (non per atto od omissione della Parte Ricevente e dei relativi Rappresentanti o comunque per violazione del presente Accordo), di dominio pubblico, a seguito di pubblicazione o tramite altro mezzo di comunicazione;
- (ii) che siano state legittimamente acquisite dalla Parte Ricevente da una fonte diversa e comunque legittimata alla divulgazione delle stesse senza alcuna violazione di quanto stabilito nel presente Accordo o di qualsiasi altro obbligo legale, contrattuale o fiduciario;
- (iii) richieste da una qualsiasi autorità pubblica o tribunale avente giurisdizione nei confronti della Parte Ricevente (l'“**Autorità Pubblica**”), in forza di una qualsiasi legge, ordine, decreto o regolamento, restando inteso che in tal caso la Parte Ricevente dovrà darne comunicazione scritta a CIT, prima di fornire le informazioni richieste, in modo da permettere a CIT di adottare le misure protettive o i rimedi che ritenga adeguati, qualora ciò sia consentito dalla normativa applicabile. Laddove possibile, la Parte Ricevente dovrà comunicare solo quella parte di Informazione Confidenziale strettamente necessaria per adempiere a quanto richiesto dall'Autorità Pubblica;
- (iv) le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla CIT;
- (v) le informazioni che la Parte Ricevente possa provare, con evidenza scritta, essere state dalla stessa autonomamente sviluppate indipendentemente dalle Informazioni Confidenziali.

2.3 La Parte Ricevente, salvo il consenso scritto di CIT, non potrà riprodurre in alcun modo i documenti o gli altri supporti contenenti le Informazioni Confidenziali se non per i fini strettamente necessari per le proprie valutazioni circa la partecipazione alla Procedura ed eventualmente per parteciparvi ovvero per adempiere ad obblighi di legge.

2.4 Resta in ogni caso inteso tra le Parti che tutte le Informazioni Confidenziali sono e restano di proprietà esclusiva di CIT.

2.5 Le Parti concordano che le Informazioni Confidenziali di cui al presente Accordo vengono fornite senza alcuna garanzia relativamente alla qualità delle stesse, sia con riferimento alla loro adeguatezza e idoneità al raggiungimento degli obiettivi prefissati, sia con riferimento alla loro esattezza, completezza o

CIT S.r.l. CONFEZIONI ITALIANE TESSILI COMMERCIO INDUSTRIA TESSUTI

Concordato Preventivo dichiarato dal Tribunale di Milano con Decreto del 26.10.2023 dep.to in Cancelleria il 21.11.2023
Giudice Delegato: dott.sa Rosa GRIPPO
Curatore Fallimentare: dott. Simone ALLODI

correttezza.

3. Termini dell'Accordo e distruzione delle Informazioni Confidenziali

- 3.1** Il presente Accordo avrà efficacia con decorrenza dalla data di stipula dello stesso (il "**Termine Iniziale**") e resterà in vigore per i successivi 10 (dieci) anni (il "**Termine Finale**").
- 3.2** Qualora la Parte Ricevente non intenda partecipare alla Procedura, non sia ammessa alle successive fasi della stessa o ne venga successivamente esclusa la Parte Ricevente dovrà immediatamente distruggere tutte le Informazioni Confidenziali in suo possesso (inclusa ogni copia su qualsiasi supporto delle stesse) e confermare per iscritto a CIT l'avvenuta distruzione (a meno che CIT non ne chieda la restituzione, e fermo restando l'obbligo della Parte Ricevente di non trattenerne alcuna copia).
- 3.3** In ogni caso, CIT avrà il diritto, a proprio insindacabile giudizio e per qualsiasi ragione, anche di richiedere alla Parte Ricevente (che si impegna in tal senso) la restituzione e/o distruzione delle Informazioni Confidenziali (in qualsiasi modo, forma o supporto ricevute, incluse le copie delle stesse) in qualsiasi momento e anche nel corso della Procedura ove la Parte Ricevente non ne sia più parte.
- 3.4** In ogni caso, anche successivamente alla restituzione, distruzione o conservazione, resterà fermo l'impegno della Parte Ricevente, anche per conto dei suoi Rappresentanti, di continuare a rispettare tutti gli obblighi di cui al presente Accordo.

4. Modifiche

- 4.1** Le Parti convengono che qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere redatta ed accettata per iscritto, a pena di inefficacia.

5. Dichiarazioni e Garanzie

- 5.1** Ciascuna Parte dichiara e garantisce di avere piena autorità per concludere il presente Accordo. Ogni Parte, garantisce altresì che gli obblighi assunti ai sensi del presente Accordo non violano nessuna delle leggi ad essa applicabili.

6. Rinunce

- 6.1** Il mancato esercizio di una delle Parti di un diritto, facoltà, ragione ed azione nascente dal presente Accordo, non deve intendersi come una rinuncia ad esercitare tali diritti o come una rinuncia a dichiarare successivamente la violazione commessa dell'altra Parte ai sensi del presente Accordo.

7. Trasferimento dell'Accordo

- 7.1** Nessuna Parte potrà cedere il presente Accordo senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte e

CIT S.r.l. CONFEZIONI ITALIANE TESSILI COMMERCIO INDUSTRIA TESSUTI

Concordato Preventivo dichiarato dal Tribunale di Milano con Decreto del 26.10.2023 dep.to in Cancelleria il 21.11.2023

Giudice Delegato: dott.sa Rosa GRIPPO

Curatore Fallimentare: dott. Simone ALLODI

qualunque presunta cessione, senza tale consenso è nulla. Il presente Accordo produrrà i propri effetti oltre che tra la Parti, anche nei confronti dei rispettivi successori e/o aventi causa.

8. Disposizioni Finali

- 8.1** Il presente Accordo costituisce l'insieme delle intese e degli accordi intercorsi e raggiunti tra le Parti sottoscriventi l'Accordo in merito alle materie oggetto dello stesso e sostituisce qualsiasi precedente accordo, comunicazione ovvero intendimento, sia scritto che orale, con riguardo a quanto sia oggetto del presente Accordo.
- 8.2** Le Parti concordano che con il presente Accordo non si costituiscono forme di *joint ventures* o altri accordi commerciali con finalità similari.
- 8.3** Gli obblighi nascenti dal presente Accordo continueranno ad essere pienamente validi ed efficaci per la relativa durata anche qualora la Parte Ricevente non intenda partecipare alla Procedura o non sia ammessa alle successive fasi della stessa o venga successivamente esclusa dalla stessa.
- 8.4** Salve le disposizioni di legge inderogabili, la nullità, invalidità, inefficacia o oggettiva inapplicabilità di qualsiasi delle clausole del presente Accordo non avrà effetto sulla validità, efficacia ed applicabilità di ogni altra clausola e, in ogni caso, il presente Accordo verrà interpretato in modo da permettere la sopravvivenza di qualsiasi clausola che come sopra non risulti nulla, invalida, inefficace o oggettivamente inapplicabile. Le clausole eventualmente nulle, invalide, inefficaci o oggettivamente inapplicabili continueranno ad applicarsi con le modifiche che, interpretando in buona fede l'intenzione delle Parti, ne permettano la sopravvivenza.

9. Legge Applicabile e Foro Competente

- 9.1** Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
- 9.2** Le Parti convengono che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra loro in relazione all'interpretazione, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente accordo sarà competente il Foro di Milano.

Letto confermato e sottoscritto, lì

CIT S.R.L.**CONFEZIONI ITALIANE TESSILI COMMERCIO INDUSTRIA TESSUTI***Il l.r.p.t. Antonio Gavazzeni**Il l.r.p.t.*